

Trentino Riscossioni S.p.A.
Via Jacopo Aconcio 6 – 38122 Trento
tel. 0461 495511
numero verde 800 901305

trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it
info@trentinoriscossionispa.it
www.trentinoriscossionispa.it

Spett.li
**RIVENDITORI AUTORIZZATI
O COMUNQUE ABILITATI AL COMMERCIO
DEI VEICOLI OPERANTI IN PROVINCIA
DI TRENTO**

e p.c. Spettabile
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
VIA BRENNERO 98
38122 TRENTO
ufficioprovinciale Trento@pec.aci.it

Spettabile
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO ENTRATE FINANZA E CREDITO**
serv.entrate@pec.provincia.tn.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO: tassa automobilistica provinciale – NUOVA PROCEDURA PER LA MESSA IN ESENZIONE DEI VEICOLI DESTINATI ALLA RIVENDITA PER I QUALI SI RICHIEDE L'INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE
- art. 3 Legge Provinciale 27/12/2021 n. 22

L'art. 3 della Legge Provinciale 27 dicembre 2021 n. 22 (legge provinciale di stabilità 2022) ha apportato delle modifiche all'art. 4 della Legge Provinciale 11 settembre 1998 n. 10 che ha istituito la tassa automobilistica provinciale.

Tali modifiche normative riguardano anche la procedura per la messa in esenzione dei veicoli destinati alla rivendita per i quali si richiede l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica provinciale.

In particolare, la sospensione dell'obbligo tributario per i veicoli destinati alla rivendita è disciplinata dai commi da 5 *bis* a 5 *septies* dell'art. 4 della L.P. 10/1998, introdotti dall'art. 3 delle legge provinciale di stabilità 2022.

Le sopra citate disposizioni normative, **in vigore dal 01 gennaio 2022**, prevedono che **la sospensione del pagamento della tassa automobilistica per i rivenditori di veicoli usati è concessa unicamente a fronte della trascrizione dell'atto di vendita al P.R.A.**

Per tale motivo, **viene meno**, per i rivenditori autorizzati, **l'obbligo della presentazione degli elenchi quadrimestrali e del pagamento del diritto fisso.**

Pertanto, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare

commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). L'obbligo tributario riprenderà con il mese in cui avviene la rivendita.

Nello specifico, se la trascrizione del titolo di proprietà nel P.R.A. avviene **entro 60 giorni** dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata (art. 94 D.Lgs n. 285/1992), la sospensione dell'obbligo di versamento della tassa auto decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data di acquisizione del veicolo.

Se l'acquisizione del veicolo da parte del rivenditore autorizzato avviene nel mese di decorrenza della tassa automobilistica (mese di pagamento), la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data di acquisizione del veicolo.

Invece, se la trascrizione del titolo di proprietà nel P.R.A. avviene **oltre 60 giorni** dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata (art. 94 D.Lgs n. 285/1992), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel P.R.A.

Se la trascrizione nel P.R.A avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale (mese di pagamento), la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data di trascrizione nel P.R.A.

Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo è posto in circolazione anteriormente alla rivendita, salvo la circolazione con targa di prova.

VEICOLI ACQUISITI PER LA RIVENDITA FINO AL 31 DICEMBRE 2021

Poiché tali disposizioni normative si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai soggetti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022, **al fine di ottenere l'interruzione dei veicoli acquisiti per la rivendita fino alla data del 31 dicembre 2021**, come disposto dall'art. 5 del Decreto Legge 30 dicembre 1982 n. 953, il rivenditore autorizzato **dovrà presentare gli elenchi con le modalità previste, effettuando il versamento del diritto fisso per ciascun veicolo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica**.

Pertanto, per la presentazione dell'elenco del periodo settembre-dicembre 2021 (III quadrimestre 2021), da effettuare entro il 30 gennaio 2022, si rimanda alle nostre precedenti circolari prot. TRS 6809 di data 28/04/2016 con oggetto "procedimento per la trasmissione degli elenchi dei veicoli per i quali si richiede l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale" e prot. TRS 4324 di data 18/03/2021 con oggetto "nuova modalità di versamento del diritto fisso", precedentemente inviate e disponibili nel sito internet all'indirizzo www.trentinoriscossionispa.it.

Per informazioni in merito alla gestione degli elenchi dei veicoli per i quali si richiede l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica provinciale è possibile contattare l'Ufficio Provinciale ACI sito a Trento in via Brennero n. 98.

Per informazioni in merito alla tassa automobilistica provinciale è possibile contattare i nostri uffici al numero verde 800 901305 (da telefono fisso) – 0461 495511 (da fisso e cellulare) scegliendo il tasto 1 oppure scrivere all'indirizzo e-mail bolloauto@trentinoriscossionispa.it

Cordiali saluti

Trentino Riscossioni S.p.A.

Il Direttore Generale

- dott. Alessandro Osler -

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).